

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2421

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Con lo scambio di note di cui al presente disegno di legge le Parti contraenti della Convenzione consolare italo-inglese del 1° giugno 1954 hanno inteso, innanzitutto, sopprimere l'articolo 28 di detto accordo, il quale prevede che le autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza debbono, su richiesta del competente funzionario consolare dello Stato d'invio, collaborare alla cattura del marinaio disertore, provvedere alla detenzione del suddetto, in caso di comprovata diserzione, e consegnarlo al comandante della nave.

Orbene tale clausola è ormai incompatibile con gli obblighi previsti dall'articolo 1 (2) della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, in forza del quale «le Parti si impegnano a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore di sostentarsi con un lavoro liberamente scelto», nonchè con gli obblighi derivanti per ambedue gli Stati

contraenti dall'appartenenza alla Comunità economica europea.

Da parte britannica si è, altresì, richiesto di modificare l'articolo 29 della Convenzione del 1954, che elenca, alla lettera *b*), i reati per i quali può essere iniziata l'azione penale dalle autorità del territorio, al fine di chiarire in modo espresso che l'attuale testo del paragrafo 2, lettera *b*), punto iii), al punto 1° del testo italiano e, rispettivamente, al punto II del testo inglese, fa riferimento alla pena edittale di due anni di reclusione nel minimo.

E ciò in quanto una sentenza della corte di assise di Livorno del 1976, non impugnata e, quindi, passata in giudicato, aveva dato un'interpretazione diversa di tale norma.

Il Governo italiano ha ritenuto di aderire alla richiesta, che elimina un dubbio che avrebbe, peraltro, potuto essere chiarito se la citata sentenza fosse passata al vaglio dell'appello e della Cassazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BRITISH EMBASSY
ROME

18 October 1988

His Excellency
Onorevole Giulio Andreotti
Minister for Foreign Affairs
Rome, Italy

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Consular Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic, signed at Rome on 1 June 1954, and to the related Exchange of Notes of the same date. Acting on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, I have to propose to Your Excellency that Article 28 of the said Convention, which provides for mutual assistance in the recovery of merchant seamen deserters, shall cease to have effect.

Furthermore, I have the honour to propose that in Article 29:

- (a) the English text of paragraph (2) (b) (iii) (II) shall be amended to read:
"(II) in the case of the territories referred to in paragraph (2) of that Article, an offence punishable, under the laws of the receiving State, by imprisonment for a minimum of at least two years";
- (b) the Italian text of paragraph (2) (b) (iii) 1° shall be amended to read:
"1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni".

If the foregoing proposals are acceptable to the Italian Republic, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic in this matter, which shall enter into force on the date on which the Government of the United Kingdom acknowledges receipt of the notification by the Italian Republic that the procedures required under Italian law in order to render the Agreement applicable within the territory of the State have been completed and which shall apply, on the part of the United Kingdom, to the United Kingdom and to those territories for whose international relations the United Kingdom is responsible for which the said Convention is in force at the said date.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.



DEREK THOMAS

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 18 ottobre 1988

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera, in data odierna, del seguente tenore:

"I have the honour to refer to the Consular Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic, signed at Rome on 1 June 1954, and to the related Exchange of Notes of the same date. Acting on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, I have to propose to Your Excellency that Article 28 of the said Convention, which provides for mutual assistance in the recovery of merchant seamen deserters, shall cease to have effect.

Furthermore, I have the honour to propose that in Article 29:

- a) the English text of paragraph (2) (b) (iii) (II) shall be amended to read:
"(II) in the case of the territories referred to in paragraph (2) of that Article, an offence punishable, under the laws of the receiving State, by imprisonment for a minimum of at least two years";
- b) the Italian text of paragraph (2) (b) (iii).1° shall be amended to read:
" 1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni"

If the foregoing proposals are acceptable to the Italian Republic, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an Agreement between


S.E. Sir Derek Thomas
Ambasciatore del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Roma

./.

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic in this matter, which shall enter into force on the date on which the Government of the United Kingdom acknowledges receipt of the notification by the Italian Republic that the procedures required under Italian law in order to render the Agreement applicable within the territory of the State have been completed and which shall apply, on the part of the United Kingdom, to the United Kingdom and to those territories for whose international relations the United Kingdom is responsible for which the said Convention is in force at the said date."

In risposta ho l'onore di informarVi che le proposte contenute nella lettera di V.E. sono accettabili per il Governo italiano e che, pertanto, la Vostra lettera e questa di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accuserà ricevuta della notifica da parte del Governo della Repubblica italiana che le procedure richieste dalla legge italiana sono state completate.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a V.E. l'assicurazione della mia più alta considerazione.



Giulio Andreotti

Traduzione non ufficiale

AMBASCIATA BRITANNICA-
ROMA

18 ottobre 1988

S.E.

Onorevole Giulio Andreotti
Ministro degli Affari Esteri
Roma, Italia

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione Consolare tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana firmata a Roma il 1 giugno 1954 ed al relativo Scambio di note in data analoga. Agendo in base ad istruzioni del Segretario Principale di Sua Maestà per gli Affari Esteri ed il Commonwealth, debbo proporre a Vostra Eccellenza che l'Articolo 28 di detta Convenzione che prevede un'assistenza reciproca per il ritrovamento dei marittimi disertori di navi mercantili, cessi di avere effetto.

Inoltre, ho l'onore di proporre che all'Articolo 29:

(a) il testo inglese del paragrafo (2) (b) (iii) (I) sia emendato come segue:

"(II) nel caso dei territori di cui al paragrafo (2) di quell'Articolo, un reato punibile in base alle leggi dello Stato di accoglienza, con l'imprigionamento per un minimo di almeno due anni";

(b) il testo italiano del paragrafo (2) (b) (iii) 1° sia emendato come segue:

"1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni."

Se le precedenti proposte sono accettabili per la Repubblica italiana, ho l'onore di suggerire che questa Nota e la risposta di Vostra Eccellenza in tal senso siano considerate come costituenti un Accordo su questa materia tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, il quale entrerà in vigore alla data alla quale il Governo del Regno Unito avrà accusato ricevuta della notifica, da parte della Repubblica Italiana, che le procedure necessarie secondo la legislazione italiana affinché l'Accordo possa divenire applicabile entro il territorio dello Stato

sono state espletate, e che si applicherà, per parte del Regno Unito, al Regno Unito ed a quei territori per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile, per i quali tale Convenzione è in vigore a detta data.

Mi avvalgo della presente occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

DEREK THOMAS

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 18 ottobre 1988

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettere in data odierna del seguente tenore:

" Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione Consolare tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana firmata a Roma il 1 giugno 1954 ed al relativo Scambio di Note in data analoga. Agendo in base ad istruzioni del Segretario Principale di Sua Maestà per gli Affari Esteri ed il Commonwealth, debbo proporre a Vostra Eccellenza che l'Articolo 28 di detta Convenzione che prevede un'assistenza reciproca per il ritrovamento dei marittimi disertori di navi mercantili, cessi di avere effetto.

Inoltre, ho l'onore di proporre che all'Articolo 29:

(a) il testo inglese del paragrafo (2) (b) (iii) (II) sia emendato come segue:

"(II) nel caso dei territori di cui al paragrafo (2) di quell'Articolo, un reato punibile in base alle leggi dello Stato di accoglienza, con l'imprigionamento per un minimo di almeno due anni";

(b) il testo italiano del paragrafo (2) (b) (iii) 1° sia emendato come segue:

"1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni."

Se le precedenti proposte sono accettabili per la Repubblica Italiana, ho l'onore di suggerire che questa Nota e la risposta di Vostra Eccellenza in tal senso siano considerate come costituenti un Accordo su questa materia tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, il quale entrerà in vigore alla data alla quale il Governo del Regno Unito avrà accusato ricevuta della notifica, da parte della Repubblica Italiana, che le procedure necessarie secondo la legislazione italiana affinché l'Accordo possa divenire applicabile entro il territorio dello Stato

S.E. Sir Derek Thomas
Ambasciatore del Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
ROMA

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono state espletate, e che si applicherà, per parte del Regno Unito, al Regno Unito ed a quei territori per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile, per i quali tale Convenzione è in vigore a detta data."

In risposta ho l'onore di informarLa che le proposte contenute nella lettera di Vostra Eccellenza sono accettabili per il Governo italiano e che, pertanto, la Vostra lettera e questa di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accuserà ricevuta della notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana che le procedure richieste dalla legge italiana sono state completate.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Giulio Andreotti